



STATUTO

***Federazione Nazionale Guide Turistiche
“CONFGUIDE-Confcommercio-Imprese per l’Italia”***

Testo approvato dal Consiglio Generale Straordinario nella seduta del 9 luglio 2019



Art. 1

Denominazione ed Identità

1. La Federazione Nazionale Guide Turistiche - Confguide - Confcommercio Professioni - Confcommercio-Imprese per l'Italia, denominata anche Confguide - Confcommercio Professioni - Confcommercio-Imprese per l'Italia, oppure Confguide, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. Confguide aderisce a Confcommercio Professioni e, attraverso Confcommercio Professioni, al sistema di rappresentanza della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, denominata in breve Confcommercio-Imprese per l'Italia, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi federali, rappresentando Confcommercio Professioni ed il sistema di rappresentanza della Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. Confguide costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori turistici che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
2. Confguide è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

Confguide ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

Confguide informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;



- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che Confcommercio Professioni e Confcommercio - Imprese per l'Italia propugnano nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di Confcommercio Professioni e Confcommercio-Imprese per l'Italia e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

Confguide:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema federale e confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando Confcommercio Professioni e la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Confguide è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;



- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema federale e confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) adotta, per gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da Confcommercio-Imprese per l'Italia per il settore di competenza;
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e territoriale, nell'ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con Confcommercio Professioni e Confcommercio-Imprese per l'Italia e con i diversi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri, di Confcommercio Professioni e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con quello di Confcommercio Professioni e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Il sistema associativo ed organizzativo della Federazione Nazionale Guide Turistiche è costituito da:
 - Organizzazioni componenti in qualità di socio effettivo;
 - Soci diretti.

L'adesione a Confguide comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

Non può essere associata alla Federazione più di una organizzazione territoriale per gli stessi ambiti territoriali.



2. Sono soci effettivi di Confguide:
i Sindacati territoriali di Confguide, costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti a Confcommercio Professioni o a Confcommercio-Imprese per l'Italia, e rappresentativi degli operatori di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto.
3. Nel caso in cui in una Regione non ci sia fra i Soci effettivi di ConfGuide alcun sindacato territoriale di ConfGuide, come definito dal precedente comma 2, possono essere costituiti sindacati locali di ConfGuide in ambito regionale, a condizione che i numeri degli associati territoriali siano insufficienti oppure se, d'intesa con ConfGuide, si ravvisino motivi di opportunità politico sindacale.
4. Possono inoltre associarsi a Confguide, in qualità di soci diretti, gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto che operano in un territorio ove:
 - a) non esiste una Organizzazione territoriale o regionale di carattere generale rappresentante Confcommercio Professioni o Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - b) non è costituito o comunque operante, nell'ambito dell'Organizzazione territoriale o regionale di carattere generale competente, un Sindacato di Confguide, ovvero Associazione assimilabile, aderente a Confguide. In tal caso, nel rispetto del principio del doppio inquadramento, l'adesione diretta di un operatore a Confguide comporta obbligatoriamente il contestuale inquadramento dello stesso anche al corrispondente livello territoriale della Confederazione, previo accordo tra Confguide ed il livello del sistema confederale interessato.
5. Possono essere affiliate a Confguide, per un periodo massimo di un anno, prorogabile per una sola volta, senza acquisire la qualità di soci e senza diritto di elettorato attivo e passivo, le Associazioni diverse dalle organizzazioni di cui all'art. 6 comma 1, che, condividendo i principi e valori ispiratori di Confguide, rispettandone lo Statuto nonché contribuendo con una quota associativa specificamente determinata dal Consiglio Generale, intendano avviare una partecipazione alla vita della Federazione. Le richieste di affiliazione, da parte delle predette associazioni, son rivolte al Consiglio Generale che delibera in merito, e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo. La delibera con cui il Consiglio accoglie la richiesta di affiliazione determina il termine del periodo di affiliazione ed il contributo che l'Associazione affiliata è tenuta a versare a Confguide.
6. I soci di cui al precedente **comma 4**, aventi diritto di elettorato attivo e passivo, all'atto di adesione sono inquadrati all'interno della "Consulta dei soci diretti", il cui funzionamento è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dalla Giunta. Tale Consulta ha il compito di rappresentare unitariamente, nell'ambito di Confguide, le istanze degli operatori direttamente associati e di contribuire all'individuazione ed all'elaborazione dell'azione politico-sindacale della stessa Federazione.



7. I soci effettivi di Confguide, di cui al precedente comma 2, sono tenuti ad assumere la denominazione Confguide ... (sostituendo i puntini di sospensione con l'indicazione del territorio di riferimento), eventualmente aggiungendola alla propria precedente denominazione.
8. I soci effettivi di Confguide, di cui al precedente comma 2, entro 6 mesi dalla loro adesione a Confguide, dovranno adottare lo Statuto quadro territoriale, approvato dal Consiglio Generale, salvo che non abbiano già adottato lo Statuto o i Regolamenti esecutivi delle Organizzazioni territoriali o regionali confederali di pertinenza.
9. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a Confguide o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi di Confcommercio Professioni e di quelli confederali.
10. I soci effettivi o diretti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confguide, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da Confguide.
11. Ciascun operatore che entra a far parte di Confguide, attraverso l'adesione ad una delle componenti associative del sistema, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, da quello di Confcommercio Professioni e dallo Statuto confederale.
12. Come per gli altri livelli del sistema confederale, Confguide si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
13. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a Confguide o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto di Confcommercio Professioni e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati a Confguide è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso,



nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.

14. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati, Confguide, Confcommercio Professioni e la Confederazione promuovono conseguenti protocolli d'intesa tra Confguide e gli altri livelli di Confcommercio Professioni e del Sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di socio gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione a Confguide. Nel caso dei soci effettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal Presidente del Sindacato locale richiedente e dal direttore della competente Confcommercio territoriale. Sulla domanda delibera, con efficacia immediata, l'Ufficio di Presidenza, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa. Tali delibere vengono successivamente sottoposte a ratifica nella prima riunione utile della Giunta.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera dell'Ufficio di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di Confguide.
6. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di Confguide.
7. Confguide, su delibera della Giunta, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei propri livelli organizzativi, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.



8. I Sindacati territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del presente Statuto, consegnano a Confguide, ed all'Organizzazione territoriale di carattere generale confederale competente, l'elenco nominativo degli operatori rappresentati.
9. I soci sono tenuti a corrispondere a Confguide i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dalle delibere di Confguide e di Confcommercio Professioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.
10. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di Confguide ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
11. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
12. Il Presidente di Confguide, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di Confguide si perde:
 - a) per lo scioglimento di Confguide;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di Confguide o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di Confguide, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di Confguide con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
 - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera la Giunta.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.



4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confguide e dalla Confederazione, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

Art. 10 *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confguide sono operatori che fanno parte del sistema associativo di Confguide, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confguide. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto.
2. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confguide non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 *Incompatibilità*

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante



impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Generale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confguide.

Art. 12

Durata

1. Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 13

Rieleggibilità del Presidente

Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 14

Organi

1. Gli Organi di Confguide sono:
 - il Consiglio Generale;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 15



Consiglio Generale: composizione

1. Il Consiglio Generale di Confguide è composto:
 - a) dal Presidente nazionale;
 - b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali di cui all'articolo 6, comma 2;
 - c) da ulteriori 30 rappresentanti, attribuiti proporzionalmente ai Sindacati territoriali di cui alla precedente lettera b) secondo il meccanismo previsto al comma 2 del presente articolo, designati dai rispettivi Sindacati territoriali, in modo da assicurare una adeguata presenza delle diverse articolazioni organizzative;
 - d) da un Rappresentante della Consulta dei soci diretti di cui all'articolo 6, comma 4;A ciascun componente il Consiglio Generale spetta un voto.
2. Per la ulteriore rappresentanza all'interno del Consiglio Generale prevista alla lettera c) del precedente comma 1, a ciascun Sindacato territoriale è riconosciuto un numero di rappresentanti proporzionale a quello degli associati iscritti all'interno della rispettiva Organizzazione territoriale. Per la determinazione del numero dei soci, faranno fede il pagamento della quota associativa annuale deliberata dallo stesso Consiglio Generale, e valida per tutti gli associati aderenti a ciascun livello del sistema Confguide.
3. A ciascun Sindacato territoriale può essere riconosciuto un numero massimo di 10 consiglieri. Nel caso in cui l'applicazione del presente comma determini più di 10 membri in rappresentanza di un singolo Sindacato territoriale, gli altri 20 rappresentanti saranno ripartiti tra i restanti Sindacati secondo il criterio proporzionale descritto. E' fatta salva comunque la possibilità per la Giunta, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, di determinare, mediante delibera, uno specifico Regolamento contributivo.
4. I Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali possono farsi rappresentare nel Consiglio Generale Confguide esclusivamente da un Vice Presidente o da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.

Art. 16

Consiglio Generale: competenze

1. Il Consiglio Generale di Confguide può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.
2. Il Consiglio Generale, in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di Confguide;
 - b) approva il Rendiconto dell'esercizio precedente;
 - c) approva il Conto preventivo dell'anno successivo
 - d) delibera e stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - e) elegge:
 - il Presidente;
 - su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario ed un secondo Vice Presidente al quale può essere conferita la delega all'Amministrazione;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;



- il Collegio dei Probiviri;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. Il Consiglio Generale, in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 10;

b) delibera sullo scioglimento di Confguide, ai sensi degli artt. 17, comma 12, e 28 del presente Statuto;

c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 17

Consiglio Generale: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Generale di Confguide è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio Generale, in seduta ordinaria o straordinaria, è altresì convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da un numero di componenti che rappresenti non meno del 30% del Consiglio Generale. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento del Consiglio Generale entro i successivi 30 giorni.
3. La convocazione del Consiglio Generale, in seduta ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata oppure mediante posta elettronica con dominio confguide@confcommercio.it, o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Generale provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Sindacati territoriali e, ove siano stati associati soci diretti e ne sia stata costituita la relativa Consulta, direttamente alle relative Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali perché procedano alle designazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Generale in seduta ordinaria è valido, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli



interventuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a Confguide.
8. Il Consiglio Generale nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di Confguide ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di "Confguide".
9. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente del Consiglio Generale, a meno che lo stesso Organo decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
10. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 60% dei componenti il Consiglio Generale. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
11. Per lo scioglimento di Confguide è necessario il voto favorevole di un numero di componenti del Consiglio Generale che disponga del 75% dei voti complessivi.
12. Un numero non inferiore al 30% dei componenti il Consiglio Generale, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione del Consiglio Generale per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, del Consiglio Generale per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 18

Giunta: composizione

1. La Giunta di Confguide è composta:
 - dal Presidente, che la presiede;
 - dai Vice Presidenti;
 - dai Presidenti dei Sindacati territoriali.
2. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati in Giunta fino a un massimo di 7 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo.



3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti l'intera Giunta decade ed il Consiglio Generale, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocato senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.
4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Art. 19

Giunta: competenze

1. La Giunta determina le direttive dell'azione di Confguide, in accordo con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale.
3. La Giunta, inoltre:
 - a) provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale;
 - b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di altri due Vice Presidenti;
 - c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale, e ne stabilisce gli emolumenti;
 - d) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
 - e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di Confguide;
 - f) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - h) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di Confguide presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Confguide;
 - i) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
 - j) esamina, al fine di ratificarle, le delibere di adesione adottate dall'Ufficio di Presidenza;
 - k) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
 - l) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
 - m) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 20

Giunta: modalità di convocazione e svolgimento



1. La Giunta è convocata dal Presidente di Confguide, che la presiede, almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. La convocazione della Giunta è effettuata a mezzo raccomandata oppure mediante posta elettronica con dominio confguide@confcommercio.it, o con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro della Giunta ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
7. Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente, oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art. 21

Ufficio di Presidenza: composizione

L'ufficio di Presidenza è composto:

- dal Presidente, che lo presiede;
- dal Vice Presidente Vicario
- dal 2° Vice Presidente eletto dal Consiglio Generale
- dagli altri Vice Presidenti eventualmente eletti dalla Giunta

Art. 22

Ufficio di Presidenza: competenze

1. L'Ufficio di Presidenza:
attuа le direttive dell'azione di Confguide determinate dalla Giunta, in accordo con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale.



2. L'Ufficio di Presidenza, inoltre:

- a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di Confguide e lo coadiuva nelle sue funzioni;
- b) provvede all'attuazione delle deliberazioni della Giunta;
- c) provvede all'ordinaria gestione di Confguide, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
- d) predispose ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. L'Ufficio di Presidenza, nel corso dell'esercizio, può deliberare altresì eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Generale;
- e) delibera, con efficacia immediata, le domande di adesione dei nuovi soci, che verranno sottoposte a successiva ratifica da parte della Giunta, nella prima riunione utile;
- f) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 23

Ufficio di Presidenza: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente di Confguide, che lo presiede, tutte volte che lo ritenga opportuno.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
3. La convocazione dell'Ufficio di Presidenza è effettuata mediante posta elettronica con dominio confguide@confcommercio.it, con preavviso di almeno 5 giorni.
4. Le sedute sono valide se risultano presenti 3/4 dei suoi componenti.
5. Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
6. Le votazioni dell'Ufficio di Presidenza sono di norma palesi, salvo diversa richiesta del Presidente oppure che riguardino persone.

Art. 24

Presidente

1. Il Presidente di Confguide:
 - rappresenta Confguide ad ogni effetto di legge e statutario;
 - ha potere di firma, che può delegare;
 - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente:



- a) ha la rappresentanza politica di Confguide ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - b) ha la gestione ordinaria di Confguide, che esercita unitamente all'Ufficio di Presidenza, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - c) propone al Consiglio Generale l'elezione di 2 Vice Presidenti, di cui uno Vicario e l'altro con possibile Delega all'amministrazione;
 - d) può proporre alla Giunta la nomina di altri due Vice Presidenti;
 - e) propone alla Giunta, sentito l'Ufficio di Presidenza, la nomina del Segretario Generale;
 - f) propone alla Giunta, sentito l'Ufficio di Presidenza, la revoca del Segretario Generale;
 - g) su proposta del Segretario Generale, approva l'ordinamento degli uffici;
 - h) può conferire, sentito l'Ufficio di Presidenza, incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Confguide, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - j) può conferire, sentito l'Ufficio di Presidenza, incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Confguide, salvo successiva ratifica da parte della Giunta;
 - l) può esercitare, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza ed in caso di urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - m) sentita la Giunta, può conferire, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, incarichi particolari ai componenti del Consiglio Generale, che rispondono del loro operato allo stesso Ufficio di Presidenza;
 - n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 17, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confguide" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Generale anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e



all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 26

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di Confguide è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogo carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, al primo Consiglio Generale utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di Confguide circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confguide e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.
 - b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confguide.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 27

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e Confguide sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a



nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 28

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale di Confguide è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.
2. Il Segretario Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - d) è il capo del personale, assumendo i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - e) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
 - f) coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato;
 - g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - h) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice Presidente con delega per l'Amministrazione o dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio



e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 29

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confguide" è costituito:
 - dal fondo di dotazione della Federazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. Confguide può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - contributi di Confcommercio Professioni;
 - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Confguide;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Confguide;
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a Confguide di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 30

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Confguide ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31

Scioglimento



In caso di scioglimento di Confguide, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32

Requisiti statutari di appartenenza al sistema Confguide

1. Gli Statuti dei Sindacati territoriali aderenti (soci effettivi) al sistema Confguide devono prevedere:

- a) l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema Confguide, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi di Confguide;
- b) valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;
- c) Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, con particolare riferimento all'art. 10, comma 1;
- d) il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi di Confguide,
- e) l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confguide, nonché l'esplicita accettazione della clausola compromissoria e l'impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Art. 33

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.